



Le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto "Sostegni" DL 41/2021 *Misure per i Comuni*

Seggi elettorali: contributi individuazione

È istituito un fondo di 2 milioni, per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali (Art. 23 bis).

Città d'Arte e ai borghi

Per fronteggiare l'impatto della riduzione dei flussi turistici è istituito un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono assegnate, con decreto del Ministero dell'Interno, sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico (Art. 23 ter).

Valutazione Impatto ambientale

Viene incrementata la spesa per i finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso CDP per accelerare la spesa per investimenti pubblici, grazie ad un anticipo delle spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali (Art. 23).

Impianti sportivi comunali: Fondazione patrimonio comune

Viene attribuita la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo (Art. 30).

Proroga di termini per la delibera del piano di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali

Viene rinviato al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale, qualora il termine di novanta giorni (previsto dall'articolo 243-bis, c. 5, TUEL) scada antecedentemente alla predetta data (Art. 30).

Locazione passiva

Si prevede che non si applichi le disposizioni su aggiornamento indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva (Art.30).

Fonte: Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.120